

# **Decreto Presidente Repubblica 23 agosto 1988, n. 399**

(in SO alla GU n. 213 - Serie generale - del 10 settembre 1988)

## **Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola**

Art. 1.- Campo di applicazione e durata.

Art. 2.- Classificazione del personale.

Art. 3.- Trattamento economico.

Art. 4.- Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale.

Art. 5.- Effetti dei nuovi stipendi.

Art. 6.- Indennità di funzione per il personale ispettivo e direttivo.

Art. 7.- Indennità di funzione docente.

Art. 8.- Indennità di funzione per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Art. 9.- Effetti delle indennità di funzione.

Art. 10.- Indennità di istituto.

Art. 11.- Indennità aggiuntiva per la funzione docente.

Art. 12.- Indennità di funzione per il personale supplente.

Art. 13.- Lavoro straordinario.

Art. 14.- Orario di servizio.

Art. 15.- Orario di servizio a tempo parziale.

Art. 16.- Funzionamento degli organi collegiali.

Art. 17.- Organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Art. 18.- Mobilità del personale della scuola.

Art. 19.- Mobilità professionale per personale amministrativo tecnico ed ausiliario.

Art. 20.- Mobilità territoriale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario.

Art. 21.- Mobilità per incompatibilità

Art. 22.- Mobilità per l'assegnazione a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni.

Art. 23.- Negoziazione decentrata.

Art. 24.- Santo Patrono.

Art. 25.- Congedo ordinario.

Art. 26.- Aggiornamento e formazione in servizio del personale ispettivo direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario.

Art. 27.- Libretto personale.

Art. 28.- Attribuzione di classi stipendiali per particolari meriti.

Art. 29.- Assemblee.

Art. 30.- Norme di rinvio.

Art. 31.- Copertura finanziaria.

Tabella A

Tabella A bis

Tabella B

Tabella B bis

ALLEGATO 1

COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

ALLEGATO 2

COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Art. 1.- Campo di applicazione e durata.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 8 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990.

2. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 gennaio 1988 e quelli economici dall'1 luglio 1988.

Art. 2.- Classificazione del personale.

1. Il personale di cui all'articolo 1 è individuato, ai fini del presente decreto, sulla base dell'appartenenza alle seguenti aree funzionali:

a) area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi;

b) area della funzione docente;

c) area della funzione direttiva ed ispettiva.

Art. 3.- Trattamento economico.

1. Al personale di cui all'art. 1 competono, nelle misure e con le decorrenze sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi sottoindicati:

Area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi

a) ausiliari; guardarobieri ed aiutanti (1) cuochi:

dall'1 luglio 1988: £. 6.031.000

dall'1 gennaio 1989: £. 6.325.000

dall'1 maggio 1990: £. 6.564.000

a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti (1) cuochi con sei anni di anzianità giuridica di servizio:

dall'1 luglio 1988: £. 6.759.000

dall'1 gennaio 1989: £. 7.306.000

dall'1 maggio 1990: £. 7.752.000

b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi; infermieri e cuochi:

dall'1 luglio 1988: £. 7.247.000

dall'1 gennaio 1989: £. 7.962.000

dall'1 maggio 1990: £. 8.544.000

b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi; infermieri e cuochi con sei anni di anzianità giuridica di servizio:

dall'1 luglio 1988: £. 8.161.000

dall'1 gennaio 1989: £. 9.212.000

dall'1 maggio 1990: £. 10.068.000

c) coordinatori amministrativi:

dall'1 luglio 1988: £. 9.104.000

dall'1 gennaio 1989: £. 10.224.000

dall'1 maggio 1990: £. 11.136.000

Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai profili di guardarobiere e aiutante-cuoco (1) sono incrementati, in ciascuna posizione stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A allegata al presente decreto.

Area della funzione docente

a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore;

personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:

dall'1 luglio 1988: £. 9.143.000

dall'1 gennaio 1989: £. 10.242.000

dall'1 maggio 1990: £. 11.136.000

b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici:

dall'1 luglio 1988: £. 10.628.000

dall'1 gennaio 1989: £. 11.894.000

dall'1 maggio 1990: £. 12.924.000

c) docenti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e della accademia nazionale di danza:

dall'1 luglio 1988: £. 12.519.000

dall'1 gennaio 1989: £. 14.548.000

dall'1 maggio 1990: £. 16.200.000

d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:

dall'1 luglio 1988: £. 14.163.000

dall'1 gennaio 1989: £. 16.278.000

dall'1 maggio 1990: £. 18.000.000

Area della funzione direttiva ed ispettiva

a) direttori didattici; presidi delle scuole medie; presidi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; direttori dei conservatori di musica; direttori delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza; rettori e vice rettori dei convitti nazionali; direttrici e vice direttrici degli educandati femminili; direttori e vice direttori delle scuole speciali dello Stato:

dall'1 luglio 1988: £. 14.991.000

dall'1 gennaio 1989: £. 17.748.000

dall'1 maggio 1990: £. 19.992.000

b) ispettori tecnici periferici:

dall'1 luglio 1988: £. 15.789.000

dall'1 gennaio 1989: £. 18.933.000

dall'1 maggio 1990: £. 21.492.000

2. Al personale supplente competono, oltre all'indennità integrativa speciale prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui iniziali lordi previsti nel comma 1.

3. La progressione economica per tutto il personale di ruolo di cui all'articolo 1 si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nella tabella A allegata al presente decreto.

4. Nel periodo di permanenza in ciascuna posizione stipendiale sono altresì attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui al comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni stipendiali successive. L'anzianità riconosciuta ai soli fini economici, è considerata utile per l'attribuzione di aumenti biennali convenzionali nella posizione stipendiale di primo inquadramento ed in quelle successive.

5. Al personale docente preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione, compete la differenza, non pensionabile, tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e quello iniziale della qualifica di appartenenza.

6. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dall'1 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dall'1 settembre 1990.

7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 53 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'articolo 4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché, qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.

8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per gravi motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese, nella misura del cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano al personale docente supplente annuale, nominato ai sensi dei commi primo e terzo, dell'art. 15 della Legge 20 maggio 1982, n.

270, il quale si trovi almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo.

10. Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello dei licei artistici e degli istituti di arte, può prestare, a domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali. Le ore eccedenti prestate per la sostituzione dei docenti assenti sono retribuite nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, aumentata del venti per cento; per le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la struttura delle singole cattedre funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del medesimo articolo 6.

11. I nuovi stipendi di cui al presente articolo rappresentano l'avvio del ripristino del rapporto, da definire contrattualmente nel triennio 1991 - 1993, fra i livelli retributivi del personale dell'area docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti universitari.

#### NOTA

(1) L'art. 37 comma III del CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999 (Sottoscrizione 26 maggio 1999) ha soppresso il profilo di aiutante cuoco.

#### Art. 4.- Inquadramento economico - Passaggi di qualifica funzionale.

1. L'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella A, è effettuato alla data dell'1 luglio 1988 sulla base dell'anzianità giuridica ed economica maturata alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell'anzianità riconosciuta ai soli fini economici si applica il comma 4 dell'articolo 3.

2. L'inquadramento nel nuovo reticolo retributivo avverrà sulla base delle anzianità come sopra determinate. L'eventuale eccedenza temporale viene utilizzata ai fini dell'ulteriore progressione di carriera.

3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.

4. Per il personale che, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore, l'anzianità per l'inquadramento di cui al comma 1 è quella determinata con i criteri e secondo i valori retributivi previsti dall'art. 6 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, maggiorata del periodo di servizio prestato dalla data del passaggio fino al 30 giugno 1988.

5. In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a regime non potrà essere inferiore alla differenza tra il preesistente stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, incrementato di £. 1.081.000, corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio in applicazione dell'art. 33 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, come integrato dall'art. 69 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, e quello iniziale previsto dal presente decreto per la corrispondente area e figura professionale.

6. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico alla data dell'1 luglio 1988, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, e quello in godimento alla data del 30 giugno 1988, ivi compresa la somma di £. 1.081.000, di cui al comma 5, sono attribuiti come segue:

a) dall'1 luglio 1988 nella misura del ventidue per cento;

b) dall'1 gennaio 1989 nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);

c) dall'1 maggio 1990 per l'intero ammontare.

7. Gli incrementi relativi alle posizioni stipendiali, maturati successivamente all'1 luglio 1988, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato, ancorché esso non sia stato corrisposto nella misura intera.

8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.

9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.

11. Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore, intervenuto nel periodo dall'1 luglio 1988 al 30 aprile 1990, il beneficio spettante con riferimento allo stipendio iniziale della nuova qualifica verrà corrisposto nell'aliquota percentuale vigente al momento in cui si verifica il passaggio.

12. Per il personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si procederà in sede contrattuale, alla ridefinizione dei profili professionali sulla base della individuazione cui si perverrà a seguito dell'attuazione dell'art. 67 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494.

13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.

Art. 5.- Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto

nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della Legge 29 marzo 1983, n. 93, (Legge-quadro), i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste dall'art. 3 e nelle percentuali di cui all'art. 4, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della Legge 11 luglio 1980, n.312.

Art. 6.- Indennità di funzione per il personale ispettivo e direttivo.

1. L'indennità di funzione prevista dall'art. 5 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, a favore del personale di cui all'art. 3, lettere a) e b), dell'area della funzione ispettiva e direttiva, è rideterminata in £. 4.940.000 annue lorde per il personale direttivo a livello iniziale ed in £. 5.460.000 annue lorde per gli ispettori tecnici periferici al livello iniziale.

2. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra l'indennità di cui al comma 1, e di quella spettante alla data del 30 giugno 1988 sono attribuiti come segue:

a) dall'1 luglio 1988 nella misura del ventidue per cento;

b) dall'1 gennaio 1989 nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);

c) dall'1 maggio 1990 per l'intero ammontare.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2, è corrisposta in ragione di tredici mensilità ad anno. Le misure annue, correlate alle anzianità di servizio prestato nella qualifica di appartenenza, sono indicate nella tabella B allegata al presente decreto.

4. L'indennità di cui al comma 1, prevista per il personale direttivo di cui all'art. 3, lettera a), dell'area della funzione direttiva ed ispettiva, è attribuita nella misura iniziale, anche al personale docente incaricato di cui al quinto e sesto comma dell'art. 54 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, come integrato dal comma 6, dell'art. 2 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ed al personale preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione. Si applica, altresì, il comma 2, con le stesse decorrenze.

Art. 7.- Indennità di funzione docente.

1. Al personale dell'area della funzione docente di cui all'articolo 3 è attribuita una indennità di funzione, per le attività connesse con la funzione docente, nelle misure iniziali annue lorde sotto indicate:

a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:

dall'1 luglio 1988: £. 270.000

dall'1 gennaio 1989: £. 797.000



dall'1 maggio 1990: £. 1.224.000

b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici:

dall'1 luglio 1988: £. 313.000

dall'1 gennaio 1989: £. 924.000

dall'1 maggio 1990: £. 1.416.000

c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:

dall'1 luglio 1988: £. 396.000

dall'1 gennaio 1989: £. 1.152.000

dall'1 maggio 1990: £. 1.764.000

d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:

dall'1 luglio 1988: £. 436.000

dall'1 gennaio 1989: £. 1.288.000

dall'1 maggio 1990: £. 1.980.000

2. Le indennità di cui al comma 1, competono nelle misure annue lorde, correlate alla anzianità di servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite nell'allegata tabella B.

3. L'indennità di cui al comma 1, è corrisposta:

a) dall'1 luglio 1988 nella misura del ventidue per cento;

b) dall'1 gennaio 1989 nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento del ventidue per cento di cui alla lettera a);

c) dall'1 maggio 1990 per l'intero ammontare.

Art. 8.- Indennità di funzione per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

1. Al personale di cui all'art. 3, lettere a), b) e c), dell'area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi, è attribuita una indennità di funzione, nelle misure annue lorde sotto indicate:

a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti (1) cuochi:

dall'1 luglio 1988: £. 144.000

dall'1 gennaio 1989: £. 420.000

dall'1 maggio 1990: £. 648.000

b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi; infermieri e cuochi:

dall'1 luglio 1988: £. 192.000

dall'1 gennaio 1989: £. 552.000

dall'1 maggio 1990: £. 852.000

c) coordinatori amministrativi:

dall'1 luglio 1988: £. 270.000

dall'1 gennaio 1989: £. 797.000

dall'1 maggio 1990: £. 1.224.000

2. Le indennità di cui al comma 1 competono nelle misure annue lorde, correlate alla anzianità di servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite nell'allegata tabella B.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta:

a) dall'1 luglio 1988 nella misura del ventidue per cento;

b) dall'1 gennaio 1989 nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);

c) dall'1 maggio 1990 per l'intero ammontare.

NOTA

(1) L'art. 37 comma III del CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999 (Sottoscrizione 26 maggio 1999) ha soppresso il profilo di aiutante cuoco.

Art. 9.- Effetti delle indennità di funzione.

1. Le indennità di funzione previste dagli articoli 6, 7 e 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilità sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento. Le predette indennità sono assoggettate ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subiscono, in pari misura, la sospensione, la riduzione o il ritardo. La predetta indennità è attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita.

2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della Legge 29 marzo 1983, n.93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dagli articoli 6, 7 ed 8 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza dell'accordo recepito nel presente decreto.

3. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui agli articoli 6, 7 ed 8, derivanti dall'applicazione del presente decreto, si applica l'art. 172 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.

#### Art. 10.- Indennità di istituto.

1. Il fondo di cui al comma 4 dell'art. 7 del D.P.R. 10 aprile 1987, n.209, a decorrere dall'1 maggio 1990, è incrementato di £. 1.500 milioni in ragione d'anno per la corresponsione al personale direttivo dell'indennità di istituto prevista dalla stessa norma.

2. Analoga indennità è attribuita, a decorrere dall'1 maggio 1990, ai coordinatori amministrativi. Detta indennità sarà determinata, ferma restando la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario, con le modalità ed i criteri stabiliti per l'indennità di istituto di cui all'articolo 7 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209. Il relativo fondo è costituito da un importo pari a £. 2.500 milioni in ragione d'anno.

3. Restano confermate le modalità della contrattazione decentrata a livello nazionale per la ripartizione del fondo di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 11.- Indennità aggiuntiva per la funzione docente.

1. Al personale docente che abbia esercitato la facoltà prevista dall'articolo 14, comma 8, è attribuita, a decorrere dall'1 settembre 1990 e per la durata del periodo di effettivo maggiore impegno nella scuola, una indennità aggiuntiva, non utile ai fini pensionistici e previdenziali, nella misura mensile lorda sotto indicata, da corrispondersi per dieci mesi per anno scolastico:

a) docenti della scuola elementare; docenti diplomati della scuola secondaria superiore: £. 250.000;

b) docenti della scuola media; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica: £. 290.000.

#### Art. 12.- Indennità di funzione per il personale supplente.

1. Le indennità di funzione nelle misure iniziali di cui all'art. 6, all'art. 7 ed all'art. 8 competono anche al personale supplente, con le decorrenze e le percentuali previste per il corrispondente personale di ruolo in misura correlata alle ore di impegno lavorativo.

#### Art. 13.- Lavoro straordinario.

1. Per il triennio 1988-90, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209.

2. Limitatamente al periodo 1 luglio - 31 dicembre 1988 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando quella di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:

a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile;

b) indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente diminuita di 1/12 dell'importo di £. 1.081.000;

c) rateo di tredicesima delle due precedenti voci.

3. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente diminuito il

numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.

#### Art. 14.- Orario di servizio.

1. La funzione docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, si articola in attività di insegnamento ed in attività connesse con il funzionamento della scuola.
2. Gli obblighi di servizio comprendono ogni impegno inerente alla funzione docente, incluse la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, le valutazioni periodiche e finali, i rapporti con le famiglie, gli scrutini e gli esami.
3. Le attività connesse con il funzionamento della scuola assicurano, nel quadro del principio della libertà di insegnamento, la piena esplicazione della funzione docente nella dimensione individuale e collegiale, la partecipazione agli organi di gestione della scuola ed i rapporti con le famiglie.
4. L'attività di insegnamento per la scuola materna si svolge in ventisette ore settimanali dall'1 settembre 1988 ed in venticinque ore settimanali dall'1 settembre 1990, nonché in ventiquattro ore settimanali per la scuola elementare ed in diciotto ore settimanali per gli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.
5. Prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, il capo di istituto, nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, predispone, sulla base delle eventuali proposte formulate dal collegio dei docenti, dai consigli di circolo o di istituto e dai consigli di classe o di interclasse o intersezione, il piano annuale delle attività specificamente connesse con l'attività didattica, inclusa la programmazione didattico-educativa, e con il funzionamento della scuola, ivi compresi i criteri di organizzazione degli scrutini ed i rapporti con le famiglie. Detto piano, che prevederà in particolare, le modalità operative di attuazione ed i conseguenti impegni orari del personale docente, dovrà essere deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa. Con la stessa procedura il piano sarà modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute. Il disposto di cui al comma 7 dell'art. 12 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 è abrogato.
6. Nelle scuole elementari, in cui si svolge la sperimentazione dei moduli didattici previsti dai nuovi programmi o si attuano esperienze di tempo pieno, il collegio dei docenti destinerà due delle ore di cui al comma 4, alle attività di programmazione.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle diciotto ore settimanali, sono tenuti ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione nella stessa scuola in eventuali supplenze, anche per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, ferma restando l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra, o in corsi di recupero, di integrazione ed extracurricolari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attività parascolastiche ed interscolastiche. Per i docenti impegnati nelle classi in cui si realizzano attività di sperimentazione autorizzata, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori (150 ore) o nelle classi a tempo prolungato resta ferma l'articolazione dell'orario obbligatorio secondo le modalità stabilite dai rispettivi decreti autorizzativi o di costituzione degli obblighi di insegnamento.
8. Nelle scuole elementari e secondarie, ivi compresi gli istituti di arte ed i licei artistici, a

decorrere dall'1 settembre 1990 i docenti possono, prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, dichiarare la propria disponibilità a svolgere per l'intero anno scolastico altre tre ore settimanali di servizio in aggiunta a quelle previste dal presente articolo. Dette attività sono preordinate alla predisposizione ed all'attuazione di insegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione e recupero dello svantaggio scolastico, di arricchimento e di integrazione dell'offerta formativa, di orientamento e di studio-lavoro. Le predette ore, che possono essere utilizzate con cadenze diverse da quella settimanale ed anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel programma deliberato dal collegio dei docenti ed effettivamente svolte. La concreta applicazione della normativa di cui al presente comma sarà definita in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, sulla base di criteri definiti per gli aspetti finanziari dal Ministro della P.I. di concerto con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica.

9. I docenti che abbiano optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8, non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio di libere professioni prevista dal sesto comma dell'art. 92 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

10. Al fine di assicurare il funzionamento della scuola, una delle tre ore settimanali di cui al comma 8, è riservata, nel caso si renda necessario, allo svolgimento di attività di insegnamento nella stessa scuola.

11. I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, che abbiano optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8, sono tenuti alla copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali, non utilizzate per la costituzione delle cattedre-orario, con priorità rispetto ai docenti di cui al comma 7, nonché ad eventuali supplenze nel limite di diciannove ore settimanali.

12. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che si assentino per un periodo non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in servizio nella scuola. Nel caso in cui nella stessa classe un docente si assenti, anche in periodi diversi, complessivamente per più di trenta giorni, si provvederà alla sua sostituzione con un docente a disposizione solo se della stessa disciplina a condizione che possa essere garantito dal medesimo docente l'insegnamento nella classe per tutte le ore previste.

13. L'orario di servizio dei docenti dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti e delle Accademie nazionali di Arte drammatica e di Danza resta confermato, in attesa della riforma delle predette istituzioni, in quello previsto dalle vigenti disposizioni.

14. L'orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo resta confermato in trentasei ore settimanali.

15. L'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di trentasei ore settimanali può essere articolato secondo i criteri previsti negli articoli 35, 36, 37 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209. Per i collaboratori tecnici, l'organizzazione dell'orario di lavoro dovrà tenere conto dell'attività di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio e di preparazione del materiale per le esercitazioni pratiche; le modalità di attuazione della predetta articolazione dell'orario di lavoro saranno definite in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale.

16. L'orario di servizio del personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali è stabilito in ventiquattro ore settimanali a cui si aggiungono altre nove ore settimanali di servizio ordinario per assicurare il funzionamento delle predette istituzioni.

17. L'orario di servizio del personale assistente delle istituzioni scolastiche speciali, individuato nella tabella organica di cui alla Legge 30 luglio 1973, n. 488 e dell'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla tabella allegata alla Legge 30 dicembre 1960, n. 1734, resta fissato nella misura attualmente in vigore. Le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo di ventiquattro ore settimanali sono retribuite nella misura stabilita dall'art. 10 del D.P.R. 14 settembre 1978, n.567, maggiorata del trenta per cento.

18. L'orario del personale di cui ai commi 14, 16 e 17 viene articolato secondo criteri di flessibilità in relazione ad una programmazione che consenta l'espletamento delle funzioni dell'ambito di competenza.

19. Le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, concernenti le prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento, non trovano applicazione nei confronti del personale docente che abbia optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8.

20. Il personale comandato presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali per le attività di tirocinio ha un obbligo di servizio, per lo svolgimento delle attività stesse, rispettivamente, di venti e diciotto ore settimanali.

21. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della P.I. assumerà iniziative volte a raggiungere una intesa con il Ministero dell'Interno e con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) al fine di definire i rapporti inerenti al servizio mensa per il personale insegnante preposto alla vigilanza ed all'assistenza degli alunni durante il servizio medesimo.

Art. 15.- Orario di servizio a tempo parziale.

1. A decorrere dall'1 settembre 1989 il personale di cui all'art. 1 può esercitare il diritto di opzione per il regime di orario a tempo parziale che è, di norma, pari al cinquanta per cento del normale orario di servizio, fermo restando il principio dell'unità dell'insegnamento delle discipline da impartire, che può comportare anche un obbligo diverso di orario rispetto alla misura del cinquanta per cento. Nei confronti del personale dell'area della funzione ispettiva e di direzione scolastica e dei coordinatori amministrativi dell'area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si applica esclusivamente il regime di orario ordinario di servizio di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 14.

2. Il diritto di opzione di cui al comma 1, può essere esercitato, con domanda da presentare al provveditore agli studi almeno nove mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, con effetto per il triennio successivo. La domanda di opzione conserva la sua validità anche per il triennio scolastico successivo se non espressamente revocata almeno nove mesi prima della scadenza del relativo triennio.

3. Con decreto del Ministro della P.I., da emanare entro il 31 dicembre 1988, di concerto con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica, sentito il Consiglio Nazionale della P.I. e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, saranno determinati i raggruppamenti orari degli insegnanti per i quali è possibile il regime di orario a tempo parziale.

4. Il trattamento stipendiale del personale con orario a tempo parziale è dovuto, in proporzione all'orario di servizio prestato, applicando la proporzione a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con normale orario di servizio di pari anzianità nella stessa proporzione competono eventuali trattamenti economici accessori.

5. Con apposita Legge sarà disciplinato il trattamento di quiescenza e di previdenza spettante al personale con orario di servizio a tempo parziale.

Art. 16.- Funzionamento degli organi collegiali.

1. Il collegio dei docenti, nel piano annuale delle attività previste dall'art. 14, riserva, per il funzionamento e la partecipazione agli organi collegiali, comprese le riunioni obbligatorie, ad eccezione delle riunioni previste per le operazioni di scrutinio, di norma ottanta ore.

Art. 17.- Organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

1. Sulla base delle proposte formulate dalla commissione mista di cui all'art. 34 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 si procederà al riesame dei criteri di determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, compresi i conservatori di musica e le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Art. 18.- Mobilità del personale della scuola.

1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo, previsti dall'art. 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e dall'art. 57 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle cattedre e dei posti disponibili, accertati dopo tali operazioni, non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento. La percentuale da applicare annualmente è concordata con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. Ai fini dell'eliminazione di eventuali soprannumeri i passaggi di ruolo possono essere disposti per quote superiori al cinquanta per cento per le classi di concorso ed i posti di insegnamento che rendono possibile l'assorbimento. Ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a quella secondaria superiore, è prevista l'attribuzione di particolare punteggio a favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato, per l'attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. La verifica dell'attualità e gli eventuali adeguamenti delle vigenti ordinanze di carattere permanente relative alla mobilità od all'utilizzazione di tutto il personale della scuola hanno luogo in sede di negoziazione decentrata nazionale. Le disposizioni conseguenti avranno effetto a partire dall'inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da poter consentire all'amministrazione di programmare i necessari interventi operativi. Le stesse disposizioni potranno avere effetto a decorrere anche da data anteriore sempre che, a giudizio dell'amministrazione siano compatibili con le esigenze della programmazione operativa.

3. Nel definire gli eventuali adeguamenti si terrà conto dei seguenti principi e criteri generali:

a) i trasferimenti ed i passaggi si attuano annualmente;

b) tutto il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, ausiliario, tecnico ed amministrativo di ruolo ha titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo ed annuale.

c) saranno individuate le categorie di personale aventi diritto alla precedenza assoluta, fermo restando che, in ogni caso, il personale trasferito d'ufficio per soppressione di posto conserva per un triennio, a domanda, i diritti inerenti alla titolarità della scuola o plesso di provenienza; in caso di soppressione di detta scuola o plesso, il diritto è ugualmente

ricosciuto qualora l'interessato chieda, per la durata del triennio, il trasferimento nella scuola o plesso più vicini secondo tabelle di viciniorità

d) l'ordine di operazione di trasferimento deve essere determinato, per quanto possibile, con criteri di omogeneità tra i vari settori;

e) le situazioni di soprannumero relative ai posti di sostegno vanno individuate con riferimento alle singole tipologie;

f) per i trasferimenti d'ufficio si terrà conto delle tabelle di viciniorità definite sulla base delle istanze reali determinate, a livello provinciale, con riferimento a ciascun comune;

g) potranno essere modificate, secondo la modalità prevista dalla vigente normativa, le tabelle di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda e d'ufficio, per i passaggi, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, anche al fine di realizzare una maggiore equità tra le varie situazioni, un più puntuale equilibrio fra i vari titoli ed omogeneità di trattamento tra le categorie del personale; sarà previsto, in particolare, un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato nelle piccole isole e nelle zone montane e per agevolare il trasferimento nelle predette località

4. I passaggi di cattedra previsti dall'art. 75 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e, successivamente ad essi, nel limite massimo del trenta per cento dei posti disponibili. Si applica ad essi la disposizione di cui al comma 1 per quanto riguarda la deroga al limite percentuale in caso di soprannumeri.

5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni su posti vacanti e disponibili dell'organico di fatto, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio il quale ritrovi nell'organico di fatto una disponibilità di posto nella scuola di precedente titolarità

6. Le operazioni sull'organico di fatto, nell'ambito della provincia, nei confronti del personale appartenente alle categorie speciali previste dall'art. 61 della Legge 20 maggio 1982, n. 270, sono disposte a domanda, con precedenza, rispetto a tutte le operazioni sull'organico di fatto, ad eccezione dell'utilizzazione nell'istituto di precedente titolarità del personale trasferito, nel triennio, quale soprannumerario.

7. I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di ruolo che si trovi in posizione di soprannumerarietà ed il personale docente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (D.O.A.) che non richieda ed ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento o su posti comunque vacanti e disponibili nell'organico di fatto della scuola. La contrazione di ore di insegnamento, fino a quattro settimanali, verificata nell'organico di fatto all'inizio dell'anno scolastico, non comporta l'obbligo di completamento in altra scuola, limitatamente allo stesso anno scolastico. Il docente nei cui confronti si sia verificata tale parziale soprannumerarietà è utilizzato, nell'ambito dell'istituto dove sussiste la maggiore disponibilità di ore, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee.

8. Nell'ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di cui ai commi 5 e 7 deve essere prevista la precedenza assoluta per la utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente nella scuola o plesso da cui è stato disposto il trasferimento. La precedenza assoluta compete qualora l'interessato ne faccia richiesta e sempreché per lo stesso anno scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi per qualunque causa, una disponibilità di cattedra, di posto orario ovvero di posto della medesima tipologia anche in altro ordine di scuola. Il docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente ha titolo, altresì, ad essere utilizzato, a domanda,